



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

ORDINANZA DEL SINDACO N. 23

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI E DEGLI OVICAPRINI DI
ETA' INFERIORE AI 12 MESI PER USO FAMILIARE 2020-2021**

IL SINDACO

VISTA la Nota dell'Azienda Usl Ferrara U.O. Attività Veterinarie prot. n. 18616 del 27.10.2020 contenente la proposta di ordinanza da emanare per consentire la macellazione dei suini e degli ovini sul territorio comunale;

RITENUTO di consentire per il periodo 15 novembre 2020 - 31 gennaio 2021 la macellazione dei suini per uso familiare al domicilio dei privati;

RITENUTO di consentire per il periodo 15 novembre 2020 – 30 aprile 2021 la macellazione degli ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi per uso familiare al domicilio dei privati;

VISTI gli artt. 1 e 13 del regolamento governativo sulla vigilanza delle carni 20/12/1928 n.3298

VISTO l'art. 61 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 27/07/1934 n. 1265;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità del 30 ottobre 1958;

VISTO il D. Legislativo 01/09/1998 n. 333: "Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" ed il Reg. CE n. 1099/2009 del 24/09/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Visto il Reg. CEE n. 1139/2003;

Visto il Decreto Ministeriale 16/10/2003: "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili";

VISTO il Regolamento CE n. 2075/2005 del 05/12/2005 e s. m. e i. che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004; n. 853/2004; n. 854/2004; n. 882/2004; n. 999/2001; n. 1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. UE 2018/969 della Commissione del 9 luglio 2018 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti;

VISTO il vigente regolamento veterinario comunale;

SENTITO il Direttore dell'Unità Operativa Attività Veterinarie dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, che ha espresso analoga proposta

VISTI i vigenti Regolamenti comunali di Igiene e di Sanità pubblica veterinaria;

O R D I N A

- 1) a partire **dal 15 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021** i privati residenti nel territorio comunale, possono macellare presso il proprio domicilio i suini destinati al consumo familiare;
- 2) a partire **dal 15 novembre 2020 e fino al 30 aprile 2021**, i privati residenti nel territorio comunale, registrati presso l'Anagrafe degli allevamenti dell'UO Attività Veterinarie ed in possesso di specifica formazione, possono macellare presso il proprio domicilio gli ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi (animali ai quali non sia spuntato ancora alcun dente incisivo permanente e di peso vivo comunque inferiore a kg 15) destinati al consumo familiare. In base a valutazioni sul rischio il Reg. UE 969/2018 ha stabilito che per gli ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi non è prevista nessuna esclusione di organi o tessuti da considerare come MSR;
- 3) La macellazione dei suini e degli ovi-caprini, deve avvenire alle seguenti condizioni:
 - a) almeno due giorni prima di eseguire la macellazione, presentare la domanda tramite il modulo predisposto dall'Unità Operativa Attività Veterinarie dell'Azienda Usl di Ferrara e disponibile presso gli uffici comunali o presso le Associazioni di Categoria del comparto agricoltura del territorio comunale. Dal 01 febbraio al 30 aprile le prenotazioni per le macellazioni degli ovi-caprini saranno effettuate solo presso gli Uffici territoriali della UO Attività Veterinarie, con le stesse modalità;
 - b) provvedere al pagamento, per la macellazione di ogni suino o ovi-caprino, di € 13,13 da versarsi sul c/c postale intestato a "Tesoreria Azienda U.S.L. di FERRARA Via Cassoli, 30 - FE - Campagna macellazione uso familiare"
 - c) sottoscrivere l'impegno a sottostare a tutte le norme che regolano l'attività di macellazione dei suini e degli ovi-caprini a domicilio per uso familiare ed, in particolare, al fine di evitare inutili sofferenze, l'abbattimento dei suini di ogni età e degli ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi dovrà essere effettuato da personale di comprovata esperienza nel modo più rapido possibile, previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo. Il successivo dissanguamento, mediante rescissione dei grossi vasi del collo, deve avvenire in modo rapido e completo; è esclusa la macellazione rituale, che non prevede lo stordimento dell'animale;
 - d) previo parere dell'Unità Operativa Attività Veterinaria, è consentita la macellazione a domicilio per singolo nucleo familiare di massimo: 02 (due) suini ovvero 08 (otto) ovi-caprini ovvero di 01 (uno) suino + 04 (quattro) ovi-caprini, anche al fine di non creare pregiudizio per l'igiene del suolo e dei corsi d'acqua e di prevenire il commercio abusivo delle carni prodotte. È severamente vietato macellare per conto terzi, nonché per ristoratori, albergatori, gestori di spacci alimentari, ecc. o destinare le eccedenze al commercio. È fatto obbligo di tenere l'animale macellato a disposizione del Veterinario ispettore, unitamente a tutti i visceri ed agli organi;
- 4) Il Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Ferrara incaricato si recherà al domicilio del richiedente:
 - a) per la specie suina nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.00
 - b) per la specie ovi-caprina nella sola giornata del giovedì dalle ore 09.00 alle ore 15.00

- c) Sabato, domenica e tutti gli altri giorni festivi l'attività non viene effettuata.
- 5) **Le carni dei suini** possono essere consumate solo dopo che sia stata esclusa la presenza di infestazione da trichine: il Veterinario Ufficiale che conduce la visita sanitaria preleverà i campioni di muscolo per la ricerca delle trichine che verrà effettuato dall'Ist. Zooprofilattico Sperimentale di Ferrara e comunicherà all'interessato solo l'eventuale esito sfavorevole, con la massima tempestività.
 - 6) A prova dell'avvenuta visita, il Veterinario dell'Az. U.S.L. apporrà un timbro riportante la scritta M.U.F. (macellazione per uso familiare) sulle carni e sulla bolletta di autorizzazione
 - 7) L'Amministrazione comunale potrà concedere speciali autorizzazioni in deroga al calendario fissato, solo in seguito a motivi straordinari espressi in apposita domanda, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298
 - 8) Coloro che contravverranno alle disposizioni citate saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa.
 - 9) Il Responsabile del procedimento è la Responsabile Settore Sviluppo Economico, Promozione Imprese e Territorio, Relazioni con il Pubblico;
 - 10) Avverso la presente è ammesso il ricorso avanti al TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – Bologna – Tel. 051 4293111 Fax 051 391820. I termini per la presentazione del ricorso è di giorni 60 (sessanta), mentre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile entro giorni 120 (centoventi); decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento adottato.

La presente Ordinanza viene affissa all'Albo del Comune, pubblicata sul sito internet dell'ente e inviata al UO Attività Veterinarie nonché alle Associazioni di Categoria Settore Agricoltura.

Lì, 29-10-2020

IL SINDACO
Pagnoni Fabrizio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)